

TRIBUNALE DI CREMONA

Sezione Fallimentare

Ricorso per Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

Bantea Nicolaie e Bantea Veronica

R.G. Procedimento Unitario 41-1/2024

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'O.C.C.

Premessa

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti richiesta dalla S.V.III.ma con Decreto ex art. 70 C.C.I.I. reso in data 04/07/2024, lo scrivente Gestore intende fornire le delucidazioni richieste, oltre ad esprimere il proprio parere con riferimento alla memoria integrativa al ricorso predisposta dai difensori dei ricorrenti.

Per una migliore chiarezza espositiva, lo scrivente Gestore ritiene di procedere per punti.

1. Compensi del difensore

Con riferimento al compenso del difensore, si ritiene come il difensore abbia correttamente rideterminato il proprio compenso, come da indicazioni fornite dalla S.V.III.ma. Il compenso risulta ora quantificato in Euro 2.095,00, con maggiorazione del 30% per pluralità dei ricorrenti e pertanto pari ad Euro 2.723,50, oltre accessori di legge, per complessivi Euro 3.973,91.

Detto compenso, come da indicazioni fornite dalla S.V.III.ma viene ammesso alla categoria dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis C.C..

Conseguentemente, ridistribuendo le risorse promesse dai ricorrenti alla luce della nuova composizione delle spese di procedura e del passivo, ai creditori sarebbe garantito il soddisfacimento nella seguente misura:

Prospettive di soddisfacimento

	Bantea Nicolaie	Bantea Veronica	TOTALE	% di soddisfacimento
Attivo di procedura	46.620,00	46.620,00	93.240,00	-
<u>Spese di procedura:</u>				
O.C.C.	2.670,27	2.670,27	5.340,53	100,00%
Anticipi Gestore	110,98	110,98	221,96	100,00%
Fondo spese di procedura	493,08	493,08	986,16	100,00%
<u>Pagamenti ai creditori:</u>				
Legale	1.986,96	1.986,96	3.973,91	100,00%
BNL ipotecario	30.310,20	30.310,20	60.620,40	34,57%
BNL ipotecario degradato al chirografo per incapienza + credito chirografario	7.426,76	11.048,52	18.475,28	16,11%
Credit Factor	2.370,71	-	2.370,71	16,11%
Unicredit	1.249,50	-	1.249,50	16,11%
Residuo	1,54	0,00	1,54	-

2. Momento di insorgenza delle difficoltà e di sospensione del pagamento delle rate del mutuo

La S.V.III.ma ha richiesto sia ai ricorrenti che al Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. di prendere espressa posizione sull'effettivo momento di insorgenza delle difficoltà, precisando come, dalla

narrativa del ricorso presentato, fosse ricavabile come il *dies a quo* dovesse collocarsi nel periodo di esplosione della pandemia Covid-19, contrariamente invece a quanto desumibile dalla lettura della perizia econometrica e dall'atto di citazione in appello, dai quali il momento sembrava invece collocarsi nel novembre 2019. Sul punto il Gestore ritiene di rilevare come sul momento di insorgenza delle difficoltà debba confermarsi con quanto esposto nel ricorso ed attestato dallo scrivente Gestore, esposto nella sezione 3 della Relazione Particolareggiata. Quanto esposto nel ricorso è infatti stato oggetto di controllo da parte del Gestore mediante confronto con le risultanze delle banche dati pubbliche, in particolare con la Centrale Rischi di Banca d'Italia (Allegato 7A per la posizione del Sig. Bantea Nicolaie e Allegato 8A per la posizione della Sig.ra Bantea Veronica). Le risultanze della Centrale Rischi consentono infatti di analizzare l'andamento storico dell'esposizione debitoria negli anni consultati, potendo verificare se l'ammontare del debito si riduca nel tempo, potendo pertanto ipotizzare che le rate vengano regolarmente pagate, oppure restare costante (o aumentare per via dell'applicazione degli interessi di mora), in caso di mancato rispetto del piano di ammortamento. Nel caso di specie, lo scrivente Gestore ha richiesto alla Banca d'Italia l'analisi del periodo relativo agli ultimi cinque anni, ovvero a partire da gennaio 2019. Le risultanze fornite hanno permesso di rilevare come l'esposizione debitoria abbia registrato un decremento costante sino al mese di marzo 2020, salvo poi invertire drasticamente la propria rotta ed aumentare nelle mensilità successive. Quanto rilevato dai dati della Centrale Rischi risulta pertanto confermare quanto esposto nel ricorso, individuando l'inizio delle difficoltà proprio nel periodo di insorgenza dell'emergenza Covid-19.

3. Confronto tra l'importo della rata del mutuo e del versamento promesso nella presente

procedura

Con riferimento invece alla richiesta di chiarimenti sull'ammontare dei versamenti mensili proposti nell'ambito della presente procedura, confrontati con le rate previste dal piano di ammortamento

del mutuo BNL, il Gestore intende confermare quanto esposto nella memoria integrativa al ricorso predisposta dai difensori dei ricorrenti. Dall'analisi del piano di ammortamento del mutuo (Doc. 4 allegato al ricorso) a pagina 29 si rileva come la rata del mutuo fosse di natura crescente. La rata era infatti fissata in Euro 752,02 di importo fisso per i primi cinque anni a partire dal 31/05/2008, salvo poi crescere ogni cinque anni sino alla conclusione, prevista per il 30/04/2038. L'analisi del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo consente infatti di rilevare come la rata del mutuo, nel periodo immediatamente precedente all'interruzione del pagamento delle rate, risultasse pari ad Euro 877,15 (aumento in vigore sin dalla rata in scadenza in data 31/05/2018). Il pagamento regolare della rata, come esplicitato nel ricorso e precisato nella relazione particolareggiata, è risultato non proseguibile a causa dell'insorgenza di spese mediche rilevanti per la Sig.ra Bantea Veronica, ivi inclusa la necessità di sostenere spese per psicoterapia come indicato nel ricorso, alla luce della diagnosi descritta dal Doc. 20. A ciò si aggiunga come, al momento di interruzione del pagamento delle rate del mutuo, la figlia dei Sigg.ri Bantea risultasse ancora a carico del nucleo familiare, salvo poi, solo di recente, aver raggiunto la propria autonomia ed alleggerendo conseguentemente il bilancio familiare. Tenuto conto delle sopra rilevate variazioni in aumento ed in diminuzione delle spese familiari sopra indicate, si conferma quanto esposto nel ricorso circa le motivazioni che hanno impedito il regolare pagamento delle rate del mutuo e le ragioni che consentono ai ricorrenti di proporre una ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda il versamento di rate mensili pari ad Euro 1.100,00.

Pavia, 02 agosto 2024

Il Gestore

Dott.ssa Rossella Fenini